

STATUTO "FONDAZIONE ULDERICO SABBADINI ETS"**PREMESSA**

L'Istituzione trae origine dalle disposizioni testamentarie di Ulderico Sabbadini, che con testamento pubblico del 3 gennaio 1917, fra le altre cose, dispose che parte del suo patrimonio divenisse proprietà di un erigendo Pio Luogo di Cronicità da istituirsi a Villastrada di Dosolo nella sua casa di civile abitazione.

Il Pio Luogo di Cronicità avrebbe dovuto accogliere anziani cronici e poveri della Parrocchia di Villastrada.

Con Decreto del Presidente della Repubblica dell' 11 luglio 1952 il Pio luogo di cronicità " U. Sabbadini" venne eretto in Ente Morale e fu approvato il relativo Statuto.

L'istituzione era retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, cui quale membro di diritto il parroco pro-tempore di Villastrada; un consigliere era nominato dal Consiglio Comunale di Dosolo e gli altri tre membri venivano eletti a vita dai legatari del testatore tra loro stessi.

Da quando hanno cessato di far parte del Consiglio di Amministrazione i membri nominati a vita, questi ultimi sono stati sostituiti da componenti eletti dal Consiglio Comunale di Dosolo fra cittadini residenti a Villastrada e scelti, possibilmente, tra i legatari o successori del testatore.

Nel 1997 è stato attivato all' interno della struttura un Centro Diurno Integrato autorizzato ed accreditato per 10 utenti.

Tra il 1998 e il 1999 la Struttura è stata oggetto di completa ristrutturazione grazie ad un finanziamento regionale (FRISL) ed attualmente, oltre agli utenti del C.D.I. accoglie, in regime residenziale, 25 ospiti parzialmente e totalmente non autosufficienti.

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) La Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ULDERICO SABBADINI E.T.S.", ENTE DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALE.

Dell'acronimo "E.T.S." deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni;

ART. 2) La Fondazione ha sede legale a Villastrada, comune di Dosolo in Via Garibaldi nr. 36 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

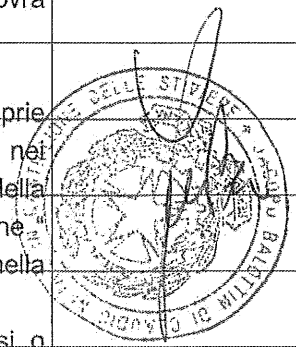
La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può dividere eventuali utili;

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, di finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani, disabili e persone fragili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità anche nella forma dell'assistenza domiciliare integrata.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione può associarsi o consorziarsi con altre Fondazioni o Enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.



Domenico Sabbadini
Bonifazi Florina
Nelson Morlacina

Giorgio Sabbadini
Antonio Sabbadini

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ART. 4)

Ingresso di altri soggetti nella Fondazione

1. I soggetti pubblici e privati che intendono perseguire le finalità del presente statuto possono aderire alla Fondazione anche con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie e/o prestazione di lavoro volontario.

2. L'ammissione di detti soggetti spetta al Consiglio di amministrazione che, in forza di apposito regolamento, valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione stessa.

ART. 5)

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, è costituito dai rapporti giuridici attivi e passivi e dai beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali nonché dai beni, mobiliari ed immobiliari ricevuti od acquisiti a qualsiasi altro titolo.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.

4. Nelle Fondazioni per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

5. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre E.T.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6)

Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ART. 7)

Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Bonifazi Marina *Bonifazi Giorgio*
Dott. ... *... ..*
... ..

Io ho letto questo atto (**ed il suo allegato**) ai comparenti,
che - in risposta a mia specifica domanda - lo approvano.

Io stesso ho scritto questo atto, su tre pagine di un foglio.

Si sottoscrive alle ore sedici e venti.

Doriana Attolini

Baruffaldi Marina

Andrea Malacarne

Bandieri Giorgio

Angelo Ruffini

Jacopo Balottin l.s.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita da normativa vigente.

ART. 8)

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore;
- d) Il Revisore dei Conti.

ART. 9)

Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione mediante votazione segreta durante la prima seduta del Consiglio stesso, presieduto per l'occasione dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione fissato in 5 anni.

Gli incarichi del Presidente possono essere revocati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, convocato, a tal fine, con richiesta firmata da parte della maggioranza dei Consiglieri che, nella medesima seduta, devono provvedere a nominare un nuovo Presidente.

ART. 10)

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

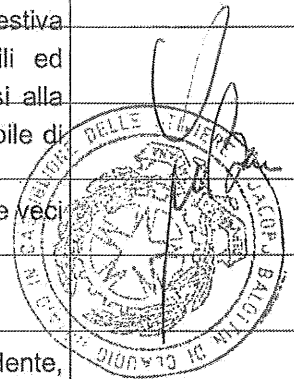
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto,
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- g) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il membro più anziano di età.

ART. 11)

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, di cui, quale membro di diritto, il parroco pro-tempore di Villastrada del Comune di Dosolo; gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Dosolo, preferibilmente tra cittadini aventi competenza nei servizi socio-assistenziali.

Nel caso di dimissioni anticipate del Consiglio di Amministrazione i membri successivamente nominati, resteranno in carica sino a fine mandato del Consiglio



Benfoddi Florine
Giorgio
Antonio
Andrea

Comunale.

~~La carica di Presidente e di consigliere è gratuita come ogni altra carica assunta dai componenti del consiglio di amministrazione~~

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e comunque fino alla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

4. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione della Fondazione, sia di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione.

5. ~~Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del~~
~~periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione per un~~
~~periodo massimo di due mesi.~~

6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzioni.

ART. 12)

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica.

~~2. La decadenza è pronunciata su proposta del Presidente, di uno o più~~
~~Consiglieri previa contestazione dei motivi agli interessati.~~

3. ~~In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.~~

~~4. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.~~

5. ~~Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.~~

ART. 13)

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

~~2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.~~

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 14)

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Bona fidei chorine
Bona fidei chorine
Bona fidei chorine

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per la quale è richiesta la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti del Consiglio.

2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri presenti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Art. 15)

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione ed esercita le seguenti funzioni non delegabili. In particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la relazione morale e finanziaria;
- b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- g) nomina il Presidente, il Direttore ed il Revisore dei Conti;

Art. 16)

Direttore

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività dell'apporto del Direttore.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e la durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di Direttore può essere affidato al personale direttivo dell'Ente o ad un terzo.

4. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; è il capo del personale ed ha le attribuzioni previste dal Regolamento Generale dell'Ente.

5. Collabora con il Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione; studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività; esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

6. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17)

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.

Bonifazi Marina

Donato Sica

Roberto M. Volcano

Budini Giorgio

Paolo Neri



2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle tariffe professionali vigenti.

Art. 18)

Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento.

3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

4. I Componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19)

Trasformazione, Fusione, Scissione e Scioglimento

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione e' tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20)

Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonché alle relative disposizioni

Bonifatti Marine
Doiana Suoer
Indira Malcorra
Andreas Giorgis
Paolo Nullo

di attuazione.

Art. 21)

Clausola Generale sul periodo transitorio fino alla piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore e' subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, Il comma del D.Lgs. 117/2017.

Allo stesso termine e' assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto, a decorrere del periodo di imposta successive all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X comma del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successive di operativita' del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come verra' istituito ai sensi di legge, la Fondazione sara' obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonche' ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonche' attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilita' di applicare l'art. 22 del Codice del Terzo Settore, le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorita' statale o regionale in conformita' al dettato dell'art. 2, I comma, D.P.R. 361/2000.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuita', fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice stesso.

Art. 22)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Beneffoldi Morino
Giuseppe Morino
Roberto Molodtsov
Giorgio Morini
Paolo Morini

